



# Vademecum

in tema di  
contratti pubblici  
di interesse provinciale

per l'applicazione

della legge provinciale  
16 aprile 2020, n. 3 (c.d. *lex covid*), recante  
“*Variazioni al bilancio di previsione della Provincia  
autonoma di Bolzano per gli esercizi  
2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni*” alla luce  
delle modifiche introdotte dalla legge provinciale  
11 gennaio 2021 n. 1

## Sommario

Premessa.....	3
Fonti normative.....	4
Abbreviazioni.....	5
Nota introduttiva.....	6
Riepilogo degli strumenti di <i>soft law</i> .....	7
<b>Legge provinciale 3/2020 e ss. mm. ii. – Capo III.....</b>	<b>9</b>

## Premessa

La repentina diffusione del virus COVID-19 ha determinato una paralisi temporanea del sistema produttivo provinciale e nazionale.

Con la legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020, così come modificata dalla legge provinciale 11 gennaio 2021 n. 1, il legislatore provinciale, nei limiti delle proprie competenze così come sancite dalla Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, ha voluto dare una risposta concreta ed efficace a quelli che - nel futuro prossimo - saranno i problemi, prevalentemente di carattere economico-finanziario, che coinvolgeranno famiglie, imprese e, in genere, ogni soggetto coinvolto nelle dinamiche economico-sociali.

Un tanto premesso, nella piena consapevolezza delle innumerevoli criticità che si dovranno affrontare, sono state adottate misure straordinarie e coraggiose anche nel settore della contrattualistica pubblica, tentando di conciliare gli interessi degli enti pubblici alla positiva realizzazione delle prestazioni affidate o *affidande* rispetto agli interessi degli operatori economici all'ottenimento di una più celere ed immediata provvista finanziaria.

Ne discende che il presente vademecum è finalizzato a fornire agli operatori del settore una guida sicura ed efficace, mirando a risolvere i possibili conflitti interpretativi che possono emergere dall'astratta applicabilità nella materia di tre diverse fonti primarie.

Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano  
Arno Kompatscher

Bolzano, dicembre 2020

*Comitato di redazione:*  
*Thomas Mathà, Gianluca Nettis, Sabina Sciarrone.*

## Fonti normative

### FONTE PROVINCIALE:

**Legge Provinciale 17 dicembre 2015, n. 16**, “Disposizioni sugli appalti pubblici”, di seguito denominata **l.p. 16/2015**, e successive modifiche ed integrazioni

**Linee guida della Giunta Provinciale e disposizioni di attuazione** (disponibili al seguente indirizzo: <http://www.provincia.bz.it/acp/965.asp>)

**Legge Provinciale 16 aprile 2020, n. 3**, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”, così come modificata dalla legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1

**Legge Provinciale 29 gennaio 2002, n. 1**, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, e successive modifiche ed integrazioni”

### FONTE COMUNITARIA:

**Direttiva 2014/24/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, di seguito denominata **Direttiva**

**Direttiva 2014/23/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

### FONTE NAZIONALE:

**Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** “Codice dei contratti pubblici”, di seguito denominato **Codice**, e successive modifiche ed integrazioni

**Linee guida ANAC, Decreti Ministeriali** e disposizioni di attuazione

**D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, di seguito denominato **Regolamento**

**Legge 24 aprile 2020, n. 27** (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”), di seguito denominato **Decreto Cura Italia**.

**Legge 17 luglio 2020, n. 77** (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), di seguito denominato **Decreto Rilancio**

**Legge 11 settembre 2020, n. 120** (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”), di seguito denominato **Decreto Semplificazioni**

## Abbreviazioni

AgID	Agenzia per l'Italia digitale
ACP	Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
CAM	Criteri ambientali minimi
CCIAA	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CNIPA	Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; oggi: AgID
CPV	Vocabolario comune per gli appalti pubblici
D.G.P.	Deliberazione della Giunta provinciale
D.L.	Decreto-legge
D.lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
DGUE	Documento di gara unico europeo
eIDAS	Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
EWIV	Gruppo europeo di interesse economico
L	Legge
l.p.	Legge provinciale
MEPAB	Mercato elettronico della Provincia Autonoma Di Bolzano
NUTS	Nomenclatura delle unità territoriali statistiche
PEC	Posta elettronica certificata
PMI	Piccola e media impresa
RTI	Raggruppamento temporaneo di imprese
RUP	Responsabile unico del procedimento
SIOS	Strutture, impianti e opere speciali, cd. categorie superspecialistiche
SOA	Società organismi di attestazione

## **NOTA INTRODUTTIVA**

La documentazione relativa alla predisposizione, alla gestione ed all'esecuzione delle procedure di affidamento è disponibile sul sito web di ACP al seguente indirizzo:  
<https://acp.provincia.bz.it/>

## **RIEPILOGO DEGLI STRUMENTI DI SOFT LAW (LINEE GUIDA DELLA GIUNTA PROVINCIALE) SUCCEDUTISI NEL TEMPO (DALLA PIÙ RECENTE ALLA MENO RECENTE):**

- *Aggiornamento del Vademecum per appalti pubblici di interesse provinciale di data 7 aprile 2020*
- *Modifica della Linea Guida concernente commissioni di valutazione (art. 34 legge provinciale appalti) di data 10 marzo 2020 n. 160*
- *Modifica della Linea guida per l'affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali di data 10 marzo 2020 n. 159*
- *Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e smi di data 3 marzo 2020 n. 132*
- *Linea guida riguardante il calcolo dell'anomalia delle offerte ed esclusione automatica (delibera 30.10.2018 n. 1099) - conferma della validità - di data 5 novembre 2019 n. 898,*
- *Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto - Modifica della delibera del 7 agosto 2018 n. 780 - di data 5 novembre 2019 n. 897*
- *Integrazione delle tabelle allegate alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 813 del 28.08.2018: Linea Guida ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e revoca della deliberazione n. 1042 del 04.10.2016 - di data 20 novembre 2018 n. 1170*
- *Modifica della Linea guida concernente le formule per il calcolo dell'anomalia delle offerte ed esclusione automatica di data 30 Ottobre 2018 n. 1099 – SOSTITUITA CON LINEA GUIDA N. 898 DEL 5 NOVEMBRE 2019*
- *Rettifica della Linea guida per concorsi di progettazione (Art. 18 della legge provinciale 16/2015 e s.m.i.) - revoca della deliberazione n. 258 del 14 marzo 2017 - di data 30 ottobre 2018 n. 1098*
- *Linea Guida sulle modalità di presentazione e di valutazione di una proposta di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - revoca della deliberazione n. 1042 del 04.10.2016 - di data 28 agosto 2018 n. 813*
- *Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto - REVOCATA - di data 7 agosto 2018 n. 780 – SOSTITUITA CON LINEA GUIDA N. 897 DEL 5 NOVEMBRE 2019*
- *Linea guida per gare di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di data 7 agosto 2018 n. 778*
- *Linea guida concernente commissioni di valutazione (art. 34 legge provinciale appalti) di data 26 settembre 2017 n. 1008 – SOSTITUITA CON LINEA GUIDA N. 160 DEL 10 MARZO 2020*

*- Linea guida concernente appalti di lavori di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni - Verifica di progetto e validazione – di data 27 giugno 2017 n. 695*

*- Linea guida per l'aggiudicazione di servizi sociali e altri servizi specifici (Capo X della legge provinciale 16/2015 e s.m.i.) di data 13 giugno 2017 n. 612*

*- Linea guida concernente la/il responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché concessioni di data 21 marzo 2017 n. 287*

*- Linea guida per l'affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali (Capo X della Legge Provinciale 17.12.2015 n. 16 e s.m.i.) di data 15 novembre 2016 n. 1227 – SOSTITUITA CON LINEA GUIDA N. 159 DEL 10 MARZO 2020*

*- Linea guida per l'applicazione dell'art. 68-bis del d.lgs. 163/2006 (criteri ambientali minimi) di data 8 marzo 2016 n. 270*

**Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3**



**Variazioni al bilancio di previsione della Provincia  
autonoma di Bolzano per gli esercizi  
2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni,  
così come modificata dalla legge provinciale  
11 gennaio 2021 n. 1**

**CAPO III  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA, ECONOMIA  
COOPERATIVA, APPALTI PUBBLICI, PATRIMONIO, TASSA  
AUTOMOBILISTICA, RICERCA ED INNOVAZIONE**

**~~Articolo 13 (abrogato)~~**

**~~Disposizioni sui criteri premianti di aggiudicazione nell'ambito del subappalto a  
microimprese, piccole e medie imprese e imprese localizzate sul territorio  
provinciale~~**

~~(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, i lavori, i servizi e le forniture possono essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per quanto compatibile, anche sulla base dei seguenti criteri qualitativi, sia discrezionali che tabellari:~~

- ~~a) impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione della totalità o di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese;~~
- ~~b) impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione della totalità della prestazione a imprese localizzate sul territorio provinciale;~~
- ~~c) impegno da parte del concorrente di acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese;~~
- ~~d) impegno da parte del concorrente di acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da imprese localizzate sul territorio provinciale;~~
- ~~e) impegno da parte del concorrente di praticare per le prestazioni affidate in subappalto la percentuale minore di sconto massimo rispetto a quanto previsto dall'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto~~

~~(2) La Giunta provinciale determina con linea guida le modalità di valutazione nonché la documentazione da richiedere ai concorrenti ai fini della valutazione dei criteri previsti dal comma 1.~~

**SCOPO DELLA NORMA**

Si introduce la possibilità di aggiudicare le prestazioni, oggetto delle specifiche procedure, mediante la valorizzazione di criteri qualitativi che tengano conto dell'effettivo coinvolgimento, in qualità di subappaltatori o fornitori, di microimprese, piccole e medie imprese nonché operatori economici localizzati sul territorio provinciale. Si tratta di uno strumento volto chiaramente a sostenere operatori economici che potrebbero soffrire maggiormente a causa dell'attuale crisi economico-sanitaria. Con l'introduzione del comma 2, si demanda alla Giunta provinciale il compito di dettagliare

maggiormente il precetto, mediante lo strumento della linea guida, in relazione alla documentazione da presentare ai fini della valutazione.

#### CORRELAZIONI

**Legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015:** art. 33

**Direttiva:** *consideranda* nn. 89-99; artt. 67, 68

**D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:** artt. 77, 95 e 133

**Linee Guida ANAC n. 2** “L’offerta economicamente più vantaggiosa”

#### OSSERVAZIONI

Il tenore testuale della disposizione depona nel senso di ritenere che l’utilizzo dei criteri, la cui elencazione è contenuta nel comma 1, costituisca una mera facoltà e non un dovere giuridico. Detto altrimenti, sarà la stazione appaltante di volta in volta interessata a dover valutare se l’inserimento di tali criteri “premiati” sia adeguato e ragionevole in rapporto alla singola procedura di gara.

Si ritiene altresì che l’adozione di essi (i criteri premiati) non sia da corredare da un particolare onere motivazionale, rientrando la strutturazione della singola procedura nella libertà organizzativa (purché esercitata con logicità e ragionevolezza) dell’amministrazione aggiudicatrice.

## Articolo 14

### *Soglie per prestazioni professionali per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi*

**(1) Fermo restando quanto previsto dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi ad essi connessi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro possono essere affidati anche mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre professionisti, ove esistenti.**

~~**(1) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi ad essi connessi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro possono essere affidati anche mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre professionisti, ove esistenti. (abrogato)**~~

#### SCOPO DELLA NORMA

L’estensione del limite di soglia anche per gli affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dei servizi ad essi connessi, ancorché in misura minore rispetto alle altre tipologie di affidamento diretto riguardanti lavori, servizi e forniture, si colloca nella prospettiva di fronteggiare la crisi in atto.

#### CORRELAZIONI

**Legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015:** artt. 17, 26 e 27

**D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:** artt. 24, 35, 36 e 46

**Legge 11 settembre 2020, n. 120:** art. 1, comma 2, lett. a)

**Linee Guida ANAC n. 1** “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

**Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 263/2016**

**Delibere della Giunta provinciale:** 1 marzo 2010 n. 365; 11 novembre 2014, n. 1308; 2 settembre 2014, n. 1041; 31 maggio 2016, n. 570; 7 agosto 2018 n. 778

### OSSERVAZIONI

Art. 14 “Soglie per prestazioni professionali per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi” della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3 (cd. Lex Covid) come modificato dalla legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, in vigore dal giorno 15 gennaio 2021: indicazioni operative.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, in vigore dal giorno 15 gennaio 2021, che incide parzialmente sulla legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3 (cd. Lex Covid) e con particolare riferimento al novellato art. 14 “Soglie per prestazioni professionali per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi”, il quale prescrive: “Fermo restando quanto previsto dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi ad essi connessi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro possono essere affidati anche mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre professionisti, ove esistenti.”, si propongono le seguenti indicazioni procedurali:

a) L’art. 14 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3 - come modificato dalla legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, in vigore dal giorno 15 gennaio 2021 non sostituisce l’impianto normativo previsto dal vigente art. 17 della legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015.

b) Permane, quindi, intatta la possibilità di svolgere procedure negoziate anche per importi inferiori a 75.000 euro, con invito di almeno 5 professionisti, così come previsto dall’art. 17, comma 1, lett. b), della legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015.

c) Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 75.000 euro si ricorre alla valutazione del/i preventivo/i pervenuto/i in ragione di parametri qualitativi e di prezzo.

Al fine di comporre le esigenze tra aspetti qualitativi ed economici, il RUP procederà, entro i limiti della propria discrezionalità tecnica, ad apprezzare la complessiva vantaggiosità e sostenibilità dell’offerta, propedeutica alla definizione della motivazione a base della scelta dell’affidatario.

Con specifico riguardo agli aspetti qualitativi, considerata la natura peculiare della procedura di affidamento diretto rispetto alle ordinarie procedura di scelta del contraente, può risultare agevole mutuare alcuni contenuti dei criteri di valutazione come indicati nel catalogo pubblicato e gestito dall’Agenzia per i contratti pubblici, ovvero definirne di nuovi e diversi, quali meri parametri a supporto della scelta discrezionale sottesa alla scelta del miglior preventivo ed all’affidamento diretto, e non quali veri e propri criteri di aggiudicazione con relativi pesi, tipici di una procedura di gara competitiva. I parametri, ossia gli aspetti qualitativi che il RUP riterrà di valorizzare per poter procedere alla comparazione tra i preventivi, dovranno essere specificatamente indicati nella richiesta di preventivo o nell’avviso di indagine di mercato.

Al fine di meglio chiarire l’ambito applicativo della nuova disciplina normativa, si propone la seguente tabella riepilogativa:

<b>Tipologia dell’affidamento</b>	<b>Normativa di riferimento ed ambito</b>	<b>Criteri di selezione: requisiti speciali</b>	<b>Criteri di scelta dell’affidatario/</b>
-----------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------

	<b>temporale di applicazione</b>		<b>criteri di valutazione per le gare</b>
Affidamento diretto con importo <b>inferiore a 40.000 Euro</b>	Art. 17 L.P. 16/2015 lett. a)	<p><b>Linea guida PAB n. 778/2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• idoneità professionale</li> <li>• assicurazione contro i rischi professionali</li> </ul>	<p>richiesta di preventivo/i con indicazione del solo importo dell'onorario oppure con importo dell'onorario e altre componenti qualitative.</p> <p>Come <i>best practice</i> si consiglia di voler chiedere almeno 2 preventivi, salvo che non vi siano parametri di corrispettivi o altro strumento con cui confrontare il solo preventivo ed accertarne la congruità.</p>
Affidamento diretto con importo <b>pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 75.000 Euro</b>	Art. 14 L.P. 3/2020 <b>Dal 17.04.2020 fino al 31.12.2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• idoneità professionale;</li> <li>• assicurazione contro i rischi professionali; <b>ovvero</b> <b>(in alternativa all'assicurazione contro i rischi professionali ed in ragione dell'importo posto a base dell'affidamento)</b></li> <li>• aver svolto, nel decennio precedente l'affidamento, servizi di architettura e di ingegneria ed altri servizi tecnici (di cui all'art. 3 lett. vvv D.Lgs. 50/2016 e Linea guida PAB 778/18), relativi a lavori riconducibili alle "ID opera" cui si riferisce la prestazione oggetto del futuro incarico ed il cui importo complessivo (al netto di IVA), per</li> </ul>	<p>richiesta di almeno 3 preventivi, ove esistenti in tal numero i relativi OE.</p> <p>La valutazione del/i preventivo/i pervenuto/i avviene in ragione di parametri qualitativi e di prezzo</p>

		ogni ID, è pari ad almeno l'importo stimato dei lavori della rispettiva "ID opera" cui si riferisce la prestazione oggetto del futuro incarico	
Procedura negoziata con importo inferiore a 100.000 Euro	Art. 17 L.P. 16/2015 lett. b)	<p><b>Linea guida PAB n. 778/2018</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• idoneità professionale</li> <li>• aver svolto, nel decennio precedente l'affidamento, servizi di architettura e di ingegneria ed altri servizi tecnici (di cui all'art. 3 lett. vvv D.Lgs. 50/2016 e Linea guida PAB 778/18), relativi a lavori riconducibili alle "ID opera" cui si riferisce la prestazione oggetto di gara ed il cui importo complessivo (al netto di IVA), per ogni ID, è pari ad almeno all'importo stimato dei lavori della rispettiva "ID opera" cui si riferisce la prestazione oggetto di gara (e quant'altro specificato dalla linea guida n. 778/2018)</li> </ul>	<p><b>Prezzo e qualità (vedi linea guida PAB n. 778/2018)</b></p> <p><b>Con invito a presentare offerta rivolto ad almeno 5 operatori economici</b></p>

<p>Procedura negoziata con importo pari o superiore a 100.000 Euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria</p>	<p>Art. 17 L.P. 16/2015 lett. b)</p>	<p><b>Linea guida PAB n. 778/2018</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• idoneità professionale</li> <li>• aver svolto, nel decennio precedente l'affidamento, servizi di architettura e di ingegneria ed altri servizi tecnici (di cui all'art. 3 lett. vvv D.Lgs. 50/2016 e Linea guida PAB 778/18), relativi a lavori riconducibili alle "ID opera" cui si riferisce la prestazione oggetto di gara ed il cui importo complessivo (al netto di IVA), per ogni ID, è pari ad almeno all'importo stimato dei lavori della rispettiva "ID opera" cui si riferisce la prestazione oggetto di gara (e quant'altro specificato dalla linea guida n. 778/2018)</li> </ul>	<p><b>Prezzo e qualità (vedi linea guida PAB n. 778/2018)</b></p> <p><b>Con invito a presentare l'offerta rivolto ad almeno 10 operatori economici</b></p>
<p>≥ <b>214.000€</b></p> <p><u>procedura aperta/procedura ristretta</u></p>	<p>(art. 17, 18 e 33 della L.P. n. 16/2015, artt. 59, 60, 61, art. 95, comma 3, lett. b) e 157 d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 6, comma 24 della L.P. n. 17/1993 e ss.mm.ii.; d.lgs. n. 50/2016; Linea Guida Anac n. 1 e Linea guida PAB n. 778/2018)</p>	<p><b>Art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 D.Lgs. 50/2016 DM 2 dicembre 2016 n. 263</b> (requisiti di idoneità professionale - obbligatori)</p> <p><b>Art. 83 comma 1 lett. b) e c), commi 4, 5, 6 D.Lgs 50/2016</b> (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale – facoltativi)</p>	<p>qualità/prezzo</p>

## Articolo 15

### ***Procedura negoziata senza previa pubblicazione***

**(1)** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi è ammesso, se necessario, anche per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie.

#### SCOPO DELLA NORMA

La ragione dell'estensione dell'ambito applicativo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, anche per le procedure di gara sopra soglia comunitaria, va rintracciata nella circostanza di fatto che essa è quella maggiormente idonea a fronteggiare la crisi economico-sanitaria dettata dalla copiosa diffusione del virus COVID-19.

Il presente articolo si colloca sulla stessa lunghezza d'onda della recentissima comunicazione della Commissione Europea (2020/ C 108 I/01). La presenza della limitazione alle sole necessità sanitarie consente di evitare un utilizzo abusivo della procedura in questione.

#### CORRELAZIONI

**Legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015:** art. 25

**Direttiva:** *considerandum* 50; art. 32

**D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:** art. 63

**Legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione - con emendamenti - del decreto "cura Italia"):** art. 75

**Linee Guida ANAC n. 8** "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili"

#### OSSERVAZIONI

Si ricorda che ACP, in forza delle proprie condizioni di utilizzo del servizio, pubblica unicamente gare in delega di importo superiore ai due milioni di euro per i lavori e superiore ad euro cinquecento mila per servizi e forniture, strutturate in forma di procedure aperte.

Ne consegue che, a prescindere dall'importo, la strutturazione, la pubblicazione e la gestione delle procedure negoziate rimane in capo alle stazioni appaltanti originarie.

Si ritiene altresì che nel caso di procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adottate per ragioni direttamente connesse con il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, non trovi applicazione l'art. 26 della legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015.

Da ultimo, si segnala la novità introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - di conversione del decreto legge "cura Italia".

Si reputa che la novella nazionale sia applicabile, alternativamente alla locale procedura negoziata senza pubblicazione del bando, anche nell'ambito del territorio provinciale, posto che essa reca una più intensa semplificazione per l'affidamento di particolari commesse.

In particolare, l'art. 75, per la diffusione dei servizi di rete ed i servizi di telemedicina, prevede quanto segue:

- a) l'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) a condizione che siano invitati almeno quattro operatori economici di cui almeno una "start up innovativa" o "piccola media impresa innovativa" appositamente iscritte allo specifico elenco;
- b) le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare il contratto previa acquisizione da parte del soggetto aggiudicatario di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché previa verifica

del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del D.lgs. n. 50 del 2016;

c) i contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite, senza ulteriori oneri per il committente.

La facoltà di recesso unilaterale è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione;

d) gli acquisti di cui trattasi devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

## Articolo 16

### ***Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti***

*(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, per gli appalti di lavori di interesse provinciale di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alla soglia UE, l'invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno quindici operatori economici, ove esistenti.*

~~*(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, per gli appalti di lavori di interesse provinciale di importo pari o superiore a 2.000.000 euro e inferiore alla soglia UE, l'invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dodici operatori economici, ove esistenti. (abrogato)*~~

#### SCOPO DELLA NORMA

Per gli appalti di lavori di interesse provinciale affidati mediante ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di importo ricompreso tra un milione di euro fino alla soglia comunitaria, si stabilisce la doverosità dell'invito ad almeno quindici operatori economici se esistenti. L'intento è di trasferire un meccanismo acceleratorio, necessario nell'attuale situazione emergenziale, che in condizioni normali avrebbe operato soltanto se l'importo a base d'asta fosse stato inferiore a due milioni di euro.

#### CORRELAZIONI

**Legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015:** artt. 17, 26 e 27, comma 4

**D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:** art. 36;

**Legge 11 settembre 2020, n. 120:** art. 1, comma 2, lett. b)

**Legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione - con emendamenti - del decreto "cura Italia"):** art. 75

**Linee Guida ANAC n. 4** "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestioni degli elenchi di operatori economici"



## OSSERVAZIONI

Si precisa, al fine di evitare il sorgere di dubbi interpretativi, che l'art. 16 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, in quanto disposizione avente carattere speciale, inibisce temporalmente l'applicazione dell'art. 26, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

Ne consegue che, anche in caso di ricorso alla procedura negoziata con importo pari o superiore ad un milione di Euro e inferiore a due milioni di Euro, ipotesi riconducibile fino al recente passato alla disciplina prevista dall'art. 26, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 2016, n. 15, sarà necessario l'invito di almeno 15 operatori economici ove esistenti.

Una simile soluzione ricalca quanto già previsto a livello nazionale con il Decreto Semplificazioni (vedasi art. 1, comma 2, lett. b).

In punto di garanzie provvisorie, si conferma la perdurante applicabilità dell'art. 27, commi 10 e 11, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

In forza di tali disposizioni, laddove la stazione appaltante decida di utilizzare la procedura negoziata di cui all'articolo in commento, si potrà prescindere dalla garanzia provvisoria soltanto se l'importo a base di gara sia inferiore a due milioni di Euro.

All'opposto, nel caso di procedura negoziata con importo superiore ai due milioni di Euro ed inferiore alla soglia comunitaria, la stazione appaltante dovrà richiedere, come garanzia provvisoria, una somma corrispondente all'un per cento dell'importo posto a base di gara.

Si ricorda, inoltre, che ACP, in forza delle proprie condizioni di utilizzo del servizio, pubblica unicamente gare in delega di importo superiore ai due milioni di euro per i lavori e superiore ad euro cinquecento mila per servizi e forniture, strutturate in forma di procedure aperte.

Ne consegue che, a prescindere dall'importo, la strutturazione, la pubblicazione e la gestione delle procedure negoziate rimane in capo alle stazioni appaltanti originarie.

Si ribadisce che l'introduzione della disposizione non ha il significato di escludere l'operatività di procedure astrattamente concorrenti. Detto altrimenti, è pur sempre possibile optare per la procedura aperta, con la conseguenza che, in tal caso, torna ad operare la competenza "funzionale" di ACP.

Si osserva, inoltre, che l'articolo in commento non incide sulla perdurante applicabilità dell'art. 16 della legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015 (in punto di calcolo del valore stimato dell'appalto).

L'art. 16 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 prevede che nel caso in cui si intenda aggiudicare un'opera per lotti separati, va calcolato il valore stimato complessivo della totalità dei lotti in cui l'opera è stata suddivisa (al netto dell'IVA), con applicazione delle seguenti deroghe:

A) Per gli appalti SOPRA SOGLIA (80/20):

Quando il valore stimato al netto dell'IVA del singolo lotto sia inferiore a 1.000.000 euro, è possibile applicare la procedura prevista per il valore stimato del singolo lotto, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati mediante l'applicazione di tale deroga non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

Ne consegue, quindi:

- per l'80% del valore complessivo stimato di tutti i lotti si utilizza la procedura prevista per il 100% del valore complessivo stimato dell'appalto;
- per il 20% del valore complessivo stimato di tutti i lotti si utilizza la procedura prevista per ciascun singolo lotto appaltato.

Esempio: valore complessivo stimato per un appalto di lavori = 8 milioni di euro, suddiviso in 10 lotti da 800.000,- € ciascuno;

20% = 1.600.000,- € / 80% = 6.400.000€;

2 lotti da 800.000,- possono essere appaltati con procedura negoziata ai sensi dell'art. 26 LP n. 16/2015 con invito di almeno 10 operatori economici;

8 lotti da 800.000,- devono essere appaltati ciascuno con procedura aperta come prevista dall'art. 60 del d.lgs. 50/2016, con pubblicazione del bando a livello europeo.

Con l'art. 16 della legge provinciale 16 aprile 2020 n. 3 (per il periodo ricompreso tra il 17 aprile 2020 e il 31 dicembre 2021 compreso) è stata introdotta la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per appalti di lavori di interesse provinciale di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alla soglia UE con invito rivolto ad almeno 15 operatori, ove esistenti. Tuttavia, tale disposizione non incide sulla procedura da scegliere per l'appalto dei lotti rientranti nell'80% del valore complessivo dell'appalto, per i quali andrà comunque utilizzata la procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs. 50/2016, con pubblicazione del bando a livello europeo.

B) Per gli appalti SOTTO SOGLIA (70/30):

Quando il valore stimato al netto dell'IVA del singolo lotto sia inferiore a 1.000.000 euro per lavori, è possibile applicare la procedura prevista per il valore stimato del singolo lotto, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati mediante l'applicazione di tale deroga non superi il 30% del valore complessivo della totalità dei lotti.

Ne consegue, quindi:

- per il 70% del valore complessivo stimato di tutti i lotti si utilizza la procedura prevista per il 100% del valore complessivo stimato dell'appalto;
- per il 30% del valore complessivo stimato di tutti i lotti si utilizza la procedura prevista per ciascun singolo lotto appaltato.

Esempio: valore complessivo stimato per appalto di lavori = 4 milioni di €, suddiviso in 10 lotti da 400.000,- € ciascuno;

30% = 1.200.000,- € / 70% = 2.800.000€;

3 lotti da 400.000,- possono essere appaltati con procedura negoziata ai sensi dell'art. 26 LP 16/2015 con invito di almeno 5 operatori economici;

7 lotti da 400.000,- possono essere appaltati ciascuno con procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori economici così come previsto dall'art. 16 della legge provinciale del 16 aprile 2020 n. 3, oppure, a discrezione della stazione appaltante, con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con pubblicazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, mediante Sistema telematico (SICP).

Con l'introduzione dell'art. 16 della legge provinciale 16 aprile 2020 n. 3 (per il periodo ricompreso tra il 17 aprile 2020 e il 31 dicembre 2021 compreso) è stata, infatti, introdotta la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per appalti di lavori di interesse provinciale di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alla soglia UE con invito rivolto ad almeno 15 operatori, ove esistenti.

Ne discende che, nel caso di appalto di lavori sotto soglia UE, suddiviso in lotti, potrà essere utilizzata, per i lotti rientranti nel 70% del valore complessivo dell'appalto, la predetta procedura negoziata in luogo della procedura aperta di cui all'art. 60 D.lgs.50/2016.

Si segnala altresì che l'introduzione della facoltà di affidare le prestazioni mediante procedure negoziate, per appalti con importo superiore a 2 milioni di euro e fino alla soglia UE, non esime la stazione appaltante - che avrà optato per una tale procedura - dall'applicazione delle formule per il calcolo dell'anomalia di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 1099 del 30 ottobre 2018, così come prorogata dalla delibera della Giunta provinciale n. 898 del 5 novembre 2019.

Per ciò che riguarda, invece, l'esclusione automatica per le gare aggiudicate con il criterio del solo prezzo, si osserva che la relativa applicazione rimane facoltativa fino alla soglia UE, salva la presenza di un interesse transfrontaliero certo dell'appalto, il ricorrere del quale costituisce condizione impeditiva all'esclusione automatica anche nel caso di affidamento mediante procedura negoziata.

## Articolo 17 (abrogato)

### *Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento*

~~(1). Non trova applicazione il comma 11 dell'articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ed è sospeso l'obbligo per tutte le procedure di gara, di qualsiasi tipo e per qualunque importo, di corredare l'offerta con una garanzia in forma di fideiussione o cauzione, denominata garanzia provvisoria.~~

~~(2) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le stazioni appaltanti possono procedere alla stipula del contratto anche in pendenza della verifica dei requisiti di partecipazione, salvo il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa antimafia. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa che consenta alla stazione appaltante di risolvere il contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dia esito negativo.~~

#### SCOPO DELLA NORMA

~~Si sospende l'obbligo di presentazione della garanzia provvisoria. Fermo restando quanto previsto dalla linea guida provinciale in materia di cauzioni, permane l'obbligo di presentare la dichiarazione di impegno alla costituzione della cauzione definitiva.~~

~~A fini chiarificatori, si rileva, pertanto, che la dichiarazione di impegno non è dovuta nelle procedure negoziate per i lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro e per servizi e forniture di importo pari o inferiore a 214.000 euro.~~

~~La dichiarazione d'impegno non è altresì dovuta nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.~~

~~Lo strumento è volto a permettere una più semplice partecipazione alle gare in una fase di grave difficoltà economico-finanziaria.~~

~~Il comma 2 prevede la possibilità di non effettuare i controlli sull'aggiudicatario/affidatario (salvo i controlli in materia antimafia) per permettere una sostanziale accelerazione delle procedure. Ai fini della tutela dell'amministrazione aggiudicatrice, il contratto dovrà contenere una clausola risolutiva espressa che permetta di sciogliersi dal vincolo laddove si accerti successivamente la mancanza dei requisiti.~~

#### CORRELAZIONI

~~**Legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015:** artt. 17, 26, 27 e 29~~

~~**Direttiva:** consideranda nn. 46, 80, 83; artt. 27, 28, 29, 30, 31, 47 e 58~~

~~**D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:** artt. 79, 83, 93 e allegato XVII~~

~~**Delibera della Giunta Provinciale n. 780 del 7 agosto 2018**~~

#### OSSERVAZIONI

~~In punto di regime di applicabilità temporale si evidenzia una differenza sostanziale tra i due commi che compongono la disposizione oggetto di commento: mentre il primo comma trova applicazione soltanto per le procedure pubblicate successivamente al 17 aprile 2020, il secondo comma incide anche sulle procedure bandite in un periodo temporale antecedente all'entrata in vigore della novella. Ne consegue che le stazioni appaltanti, laddove gli atti di gara prevedano un sistema di controlli per così dire standard, hanno la facoltà (e non l'obbligo) di semplificare l'iter che condurrà alla stipulazione del contratto.~~

~~In particolare, la disposizione in oggetto consente un'ulteriore accelerazione in questi termini: fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre n. 16 e nel rispetto della~~

~~normativa statale in materia antimafia, è ammessa la stipula del contratto anche in assenza o in pendenza dei controlli dei requisiti di ordine generale (assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice) o speciale (criteri di selezione di cui agli artt. 83 e 84 del Codice), previa acquisizione dell'autocertificazione (in caso di comunicazione), ai sensi dell'art. 89 D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per affidamenti lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e superiore a 150.000 euro, o immediatamente, ai sensi dell'art. 92, comma 3, D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), previa consultazione della banca dati nazionale antimafia (in caso di informazione per affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e per l'autorizzazione al subappalto di valore superiore a 150.000 Euro). In entrambe le ipotesi va inserita nel contratto una clausola risolutiva. I suddetti controlli andranno effettuati o conclusi successivamente alla stipula del contratto, ad eccezione dei contratti di cui all'art. 32 della legge provinciale 17 dicembre n. 16, espletati tramite strumenti elettronici (infra 150.000 euro).~~

~~Resta salva in ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di procedere al controllo del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e di stipulare il contratto solo dopo l'emissione del provvedimento di efficacia.~~

~~In ogni caso, anteriormente alla stipula del contratto, sarà onere dell'operatore economico prescelto produrre un'autodichiarazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.~~

~~Si ricorda altresì che la stipula del contratto è subordinata al decorso del termine di *stand still*, fatte salve le eccezioni previste all'art. 39 della legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015.~~

~~Si osserva, infine, che la novella non incide sulla perdurante necessità dell'emissione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione.~~

~~In altri termini, sebbene i controlli potranno concludersi dopo, si impone l'emissione *ex post* di un provvedimento che attesti l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.~~

## Articolo 18

### *Esecuzione del contratto e pagamenti*

*(1) Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa statale, l'esecuzione in via d'urgenza è altresì consentita per tutte le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.*

*(2) Anche in deroga alle previsioni contrattuali, al fine di sostenere le imprese esecutrici negli appalti di lavori, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunto il 60 per cento del valore dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal direttore/dalla direttrice dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.*

*(3) Anche in deroga alle previsioni contrattuali, al fine di sostenere le imprese fornitrici negli appalti di forniture, si procede con il pagamento in acconto dell'80 per cento del valore delle forniture consegnate e accettate dal direttore/dalla direttrice dell'esecuzione del contratto, benché non ancora inventariate.*

#### SCOPO DELLA NORMA

Nell'attuale situazione emergenziale, si prevede che la consegna in via d'urgenza, fermo restando il rispetto della normativa nazionale, divenga strumento operativo normale e non eccezionale.

Si tratta di un'ulteriore misura volta ad accelerare le procedure per permettere di eseguire le

prestazioni con la maggiore celerità possibile.

La disposizione del comma 2 è finalizzata, in un momento storico di avversa congiuntura economica, al sostegno economico delle imprese esecutrici che hanno provveduto all'acquisto di materiali da utilizzare in cantiere.

A tutela dell'amministrazione aggiudicatrice si prevede altresì che la corresponsione dell'importo monetario (pari al sessanta per cento dell'importo totale dei materiali) sia condizionata alla preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori.

Con tale cautela si intende evitare di elargire denaro per tipologie di materiali difformi rispetto a quanto previsto contrattualmente.

Allo stesso tempo si deroga, ancorché parzialmente, al principio secondo cui i pagamenti, fatta salva la puntuale disciplina dell'anticipazione, possono essere eseguiti soltanto dopo la posa in opera dei materiali forniti in opere definitive.

Il terzo comma, invece, è esclusivamente riferito alle procedure aventi ad oggetto forniture e, per queste intendendosi anche le forniture con posa in opera o installazione: in questi casi, in particolare, si prevede che il corrispettivo della fornitura, nella forma dell'acconto, possa essere (nei limiti dell'ottanta per cento) riconosciuto al fornitore in un periodo temporale antecedente all'emissione del certificato di ultimazione e dell'inventariazione dei beni forniti, se del caso prevista, purché essi (i beni) siano nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice e siano stati previamente accettati dal direttore dell'esecuzione. La disciplina in questione opera nei limiti in cui non siano già previste delle scadenze di pagamento nella legge di gara.

#### CORRELAZIONI

**D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:** art. 32, comma 8

**Legge 11 settembre 2020, n. 120:** art. 8, comma 1, lett. a)

**D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:** art. 180, comma 5 (abrogato)

#### OSSERVAZIONI

In relazione all'articolo in commento si osserva che la novella legislativa ha inteso "liberalizzare", per il periodo temporale in cui essa trova applicazione, il regime della consegna in via d'urgenza, così come è attualmente previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), del Decreto Semplificazioni. La situazione critica dettata dalla diffusione del virus COVID-19, che presenta notevoli ripercussioni anche sul complessivo tessuto economico, consente alle stazioni appaltanti di invocare, per tutte procedure di gara, le condizioni di cui alla disciplina nazionale per procedere alla consegna in via "accelerata".

Pertanto, conclusivamente, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, è ammessa liberamente, la consegna dei lavori in via d'urgenza ovvero l'avvio dell'esecuzione di forniture e servizi in via d'urgenza.

Con riferimento al comma 2, si è ritenuto opportuno reintrodurre, al fine di favorire l'ingresso di liquidità per gli appaltatori, il principio di buon senso già scolpito nell'abrogato art. 180, co. 5, DPR 207/2010.

Precisamente, dal tenore letterale dell'art. 18, comma 2, della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, emerge che all'importo dei lavori già eseguiti può essere aggiunto il 60 per cento del valore dei materiali provvisti a piè d'opera.

In altri termini, anche se le lavorazioni non sono terminate, possono essere inseriti nello stato d'avanzamento i materiali consegnati in cantiere e funzionali alla specifica lavorazione (materiali a piè d'opera).

Il direttore dei lavori deve accettare e approvare il materiale previa acquisizione della documentazione necessaria, verificare che il livello qualitativo dei materiali sia consono alle opere da realizzare e che le quantità presenti in cantiere siano sufficienti per la realizzazione della lavorazione per come è

prevista in progetto (in coerenza con il cronoprogramma e le lavorazioni indicate nel cronoprogramma).

In tal caso il direttore dei lavori potrà inserire nello stato di avanzamento i materiali a piè d'opera.

Una volta che il direttore dei lavori avrà inserito nel SAL i materiali a piè d'opera, la stazione appaltante procederà anche al pagamento di tali materiali nei termini previsti per il pagamento del SAL.

Il direttore dei lavori dovrà valutare l'effettiva incidenza dei materiali nella specifica voce di lavoro, sulla base del prezzo di contratto.

In difetto di prezzi contrattuali ai prezzi di stima, sarà necessario procedere così:

- valutando l'incidenza dei materiali ricavando il dato da listini ufficiali;
- valutando l'incidenza dei materiali ricavando il dato da analisi prezzi standard o specifiche.

Con specifico riferimento al regime temporale di applicazione, si precisa che le disposizioni dei commi 2 e 3 incidono anche sulle procedure pubblicate in data anteriore al 17 aprile 2020 e altresì sui contratti il cui contenuto non contemplava siffatti incentivi economici.

## Articolo 19

### *Anticipazione del prezzo*

*(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sul valore dei contratti d'appalto di lavori, nonché dei servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, che potrà essere aumentato fino al 40 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.*

*(2) La disposizione di cui al comma 1 si applica soltanto per i contratti non ancora stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge provinciale.*

#### SCOPO DELLA NORMA

L'attuale situazione di crisi economica, che inevitabilmente determina una carenza di liquidità per gli operatori economici, ha suggerito di optare per la possibilità di un incremento della misura dell'anticipazione - fino al 40% - sul prezzo per i lavori nonché servizi e forniture ad esecuzione istantanea. La disposizione non ha, invece, incidenza rispetto alle modalità temporali dell'erogazione.

#### CORRELAZIONI

**Legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015:** art. 49

**D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:** artt. 105 e 195

**Legge 24 aprile 2020, n. 27:** art. 91, comma 2

**Legge 17 luglio 2020, n. 77:** art. 207

**Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018:** "Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzione del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto"

#### OSSERVAZIONI

Il tenore testuale del comma 2 depone chiaramente nel senso che la novità troverà applicazione soltanto per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Una simile precisazione è stata introdotta per tutelare le esigenze di natura contabile e finanziaria delle stazioni appaltanti.

Va precisato altresì che l'incremento dell'importo dell'anticipazione è oggetto di una libera

valutazione della stazione appaltante, con la diretta conseguenza che nulla vieta la decisione di permanere sulla percentuale originaria.

In piena conformità con la disciplina nazionale, l'importo costituente l'anticipazione del prezzo è corrisposto anche nell'eventualità in cui si proceda con la consegna dei lavori in via d'urgenza.

In forza del criterio di competenza, non trova, invece, applicazione nell'ambito territoriale provinciale l'art. 207 del Decreto Rilancio in materia di incremento (fino al 30 cento) dell'originario importo dell'anticipazione, applicabile anche per contratti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento emergenziale.

La non applicabilità della citata disposizione nazionale (art. 207) trova conferma anche dalla lettura del secondo comma della disposizione provinciale in commento; in particolare, sarebbe contraddittorio, da un lato, sancire che l'incremento fino al quaranta per cento dell'importo dell'anticipazione, in aderenza alla normativa provinciale, operi solo per i contratti non ancora stipulati e, dall'altro lato, permettere, in applicazione della disciplina nazionale, che i contratti in corso di esecuzione possano beneficiare di un incremento dell'importo dell'anticipazione nei limiti del trenta per cento.

## Articolo 20

### *Fabbisogno aggregato*

*(1) Nelle convenzioni-quadro stipulate ai sensi dell'articolo 21-ter, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e nelle relative procedure di gara, l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture definisce specifiche soglie minime per l'adesione obbligatoria e per il benchmark, nonché soglie minime di consegna.*

#### SCOPO DELLA NORMA

Con l'articolo in oggetto, si demanda all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il potere di determinare le soglie minime per l'adesione obbligatoria alle convenzioni-quadro.

La flessibilità accordata all'Agenzia è funzionale, in via diretta, a rendere maggiormente efficaci ed efficienti le procedure e, in via residuale, a fronteggiare una situazione in continua evoluzione che non consente di predeterminare parametri fissi e sempre coerenti con le effettive esigenze di cui le varie amministrazioni sono portatrici.

#### CORRELAZIONI

**Legge provinciale n. 1 del 29 gennaio 2002:** art. 21-ter, comma 1.

#### OSSERVAZIONI

Per l'articolo in commento, si precisa che, in concreto, si possono determinare tre tipologie di soglie delle quali le Stazioni Appaltanti dovranno tenere conto in funzione del complessivo importo della procedura:

1) pari o superiore alla soglia europea: in una simile ipotesi la Stazione appaltante è obbligata ad aderire alla Convenzione-quadro ACP;

2) tra l'importo minimo di adesione e la soglia europea: la Stazione appaltante può aderirvi o meno. Nel caso di mancata adesione, è obbligatorio, per acquisti autonomi, il rispetto dei parametri di prezzo e qualità (*benchmark*) definiti dalla Convenzione quadro, reperibili nei documenti della specifica Convenzione sul Portale Bandi Alto Adige ( <https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/long-term-agreements/list>).

3) sotto l'importo minimo di adesione: per l'Amministrazione l'adesione è facoltativa con la possibilità di non rispettare il *benchmark* per acquisti autonomi.  
Infine, nel caso di adesione alla convenzione quadro, nella pianificazione delle consegne si dovrà tenere conto dell'importo minimo di consegna, organizzando la fornitura in modo da non prevedere consegne frazionate al di sotto di questa soglia, prestazione che il fornitore non è tenuto ad effettuare.

## Articolo 21

### ***Organizzazione per l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture***

**(1)** Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

*“8. Nelle procedure telematiche, in considerazione del fatto che non solo è garantita la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Sedute pubbliche si tengono nelle procedure tradizionali nonché nelle gare telematiche che prevedono la fornitura di campionature; in tali gare si effettua in seduta pubblica l'apertura dei campioni. La stazione appaltante comunica agli operatori economici interessati date e luoghi delle sedute pubbliche per l'apertura delle offerte o dei campioni.”*

#### SCOPO DELLA NORMA

Il comma di nuova introduzione persegue un duplice obiettivo: in via immediata, si intendono perseguire i canoni dell'efficienza e della speditezza procedimentale, semplificando l'attività dell'autorità di gara e della commissione di valutazione; in via mediata, nella situazione di attuale emergenza, si vogliono evitare situazioni di possibile contagio che potrebbero scatenarsi per il tramite dell'effettuazione delle sedute pubbliche di apertura della documentazione presentata a corredo dell'offerta.

La semplificazione vale esclusivamente per le procedure telematiche che garantiscono l'inviolabilità dell'offerta e la tracciabilità delle operazioni.

Per le procedure tradizionali cartacee, invece, si procede con l'apertura in seduta pubblica. La stessa regola vale per le procedure telematiche che prevedano la predisposizione di un campione: alla relativa seduta di apertura dovrà necessariamente essere consentito l'accesso degli offerenti.

#### CORRELAZIONI

**Legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015:** artt. 6 e 6-bis

**D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:** art. 31

**Linee Guida ANAC n. 3** “Responsabile unico del procedimento”

**Legge provinciale n. 17 del 22 ottobre 1993:** art. 6, comma 6

**Delibere della Giunta Provinciale:** 21 marzo 2017, n. 287; 10 marzo 2020, n. 160 (Modifica della linea guida concernente commissioni di valutazione)

#### OSSERVAZIONI

La disposizione trova applicazione anche per le gare pubblicate anteriormente alla data di entrata in vigore della novella.

Ciò, tuttavia, non significa che le stazioni appaltanti debbano necessariamente evitare le sedute pubbliche e, tantomeno, che sia fatto divieto di organizzare sedute pubbliche mediante strumenti alternativi (a titolo esemplificativo, sedute in *streaming*).

La novella incide anche sulle indicazioni vincolanti riportate dalla linea guida della Giunta Provinciale n. 898 del 5 novembre 2019, nella misura in cui le operazioni di sorteggio della formula



dell'anomalia possano essere svolte alternativamente in seduta pubblica o in seduta riservata con la presenza di un testimone a garanzia e nell'osservanza del principio di trasparenza amministrativa. Analogamente, si potrà procedere con le operazioni di sorteggio, sia in seduta pubblica che in seduta riservata alla presenza di un testimone, nell'ipotesi in cui due o più concorrenti abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica

## **Articolo 22 (abrogato)**

### ***Regime della proroga dei contratti di appalto e delle concessioni***

~~(1) Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, la durata dei contratti di appalto e di concessione in corso di esecuzione può essere prorogata per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie anche oltre il termine eventualmente previsto nell'opzione di proroga indicata inizialmente nel bando e nei documenti di gara.~~

#### SCOPO DELLA NORMA

~~Si prevede la possibilità di ampliare la durata degli appalti e delle concessioni in corso di esecuzione se ricorrano ragioni di pubblico interesse sanitario connesse all'attuale situazione critica. L'intento è di evitare soluzioni di continuità nell'approntamento di prestazioni di pubblica utilità che possano ulteriormente aggravare la situazione.~~

#### CORRELAZIONI

~~Legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015: art. 4-bis~~

#### OSSERVAZIONI

~~La disposizione incide sui contratti in corso di esecuzione. Si precisa altresì che l'operatività della disposizione non trova ostacolo nella mancata previsione negli atti di gara di un'opzione di proroga.~~

## **Articolo 23**

### ***Limite temporale di applicazione***

~~(1) Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono norme speciali per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica causata dal virus SARS-CoV-2, per cui cessano di trovare applicazione a partire dal 31 dicembre 2021~~

~~(1) Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 sono norme speciali per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica causata dal virus SARS-CoV-2, per cui cessano di trovare applicazione a partire dal 15 aprile 2022. (abrogato)~~

#### OSSERVAZIONI

Si prevede che le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 abbiano validità ed efficacia temporale fino al 31 dicembre 2021. Si rende evidente con ciò che si tratta di misure finalizzate al contrasto di una situazione di straordinaria emergenza.

Ragionando a contrario, se ne deduce altresì che la vigenza degli articoli 20 e 21 non cessa in data 31 dicembre 2021.

Tale differenza si spiega tenendo presente che l'introduzione di essi (gli articoli 20 e 21) persegue finalità non direttamente riconducibili al contrasto del contagio del virus COVID-19.